

REGOLAMENTO DEL CORSO A INDIRIZZO MUSICALE

Premessa

"L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola media e del progetto complessivo di formazione della persona.

Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso.

Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé. Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola media non esclude la valorizzazione delle eccellenze.

Adeguate attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e strumentale di insieme, che pongono il preadolescente in relazione consapevole e fattiva con altri soggetti."

(Estratto dall'*allegato A* del D.M. 13/02/1996: *Indicazioni generali*)

Riferimenti normativi

Il corso "ad indirizzo musicale" è organizzato tenendo conto del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) della Scuola di cui questo documento è parte integrante e degli ordinamenti vigenti in materia di insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, con particolare riferimento alle seguenti norme:

- D.M. 03 agosto 1979 "Corsi Sperimentali ad orientamento musicale";
- D.M. 13 febbraio 1996 "Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale"
- D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 "Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola Media - Riconduzione ad Ordinamento - Istituzione classe di concorso di strumento musicale nella scuola media";

Art. 1

Il corso ad indirizzo musicale è opzionale e la volontà di frequentarlo si esprime all'atto dell'iscrizione alla classe prima. Una volta iscritti al corso, lo strumento diventa disciplina curricolare, ha durata triennale ed è materia degli esami di stato: non è quindi consentito il ritiro se non per gravi e comprovati motivi e con determina del Dirigente Scolastico o per trasferimento

Art. 2

Nell'Istituto sono presenti quattro specialità strumentali: chitarra, flauto traverso, pianoforte e violino

Art. 3

L'accesso al corso è vincolato al superamento di una prova di ammissione orientativo-attitudinale per la quale non sono richieste abilità musicali pregresse. La Commissione esaminatrice è composta dagli insegnanti di strumento musicale, da un insegnante di educazione musicale e dal Dirigente scolastico. Gli alunni ammessi al corso frequenteranno la sezione B della sede centrale (sezione ad indirizzo musicale). Qualora il numero di candidati iscritti alla sede Nardi non sia sufficiente a coprire i posti disponibili per completare le classi strumentali, saranno ammessi al corso anche alunni risultati idonei frequentanti una sezione della sede Borgo Rosselli.

Art. 4

Il numero di alunni ammessi a frequentare il Corso ad Indirizzo Musicale è determinato ogni anno scolastico dalla commissione in relazione al numero dei posti disponibili nelle singole classi strumentali (al massimo 20 alunni) e comunque in numero variabile da un minimo di 4 ad un massimo di 7 alunni per classe strumentale.

Art. 5

In sede di esame vengono valutate le attitudini dei candidati; viene chiesta la scelta degli strumenti musicali in ordine di preferenza, che non rappresenta necessariamente quale strumento verrà assegnato, in quanto ciò verrà determinato da:

- esito dell'esame e relativa graduatoria;
- necessità di formare classi intere per tutti gli strumenti;
- possesso del pianoforte o disponibilità a procurarselo al fine di poter frequentare tale corso con profitto;
- richieste del candidato;
- attitudini psico-fisiche dell'alunno stesso.

Art. 6

Il passaggio da uno strumento ad un altro deve essere concesso dal Dirigente Scolastico ed è consentito solo in casi particolari, per motivi fondati, su proposta del docente e/o su richiesta dell'allievo stesso e della sua famiglia e comunque entro e non oltre l'inizio del secondo anno scolastico.

Art. 7

Le lezioni si tengono in orario pomeridiano a partire dalle ore 14.00 e gli orari sono stabiliti dai docenti in accordo con le famiglie degli alunni in un incontro preliminare. L'organizzazione oraria prevede settimanalmente per ogni alunno:

- una lezione individuale di strumento;
- una lezione collettiva per classe strumentale di teoria, solfeggio e canto musicale; di norma il giovedì;
- una lezione collettiva di orchestra (per gli alunni di seconda e terza media); di norma il giovedì.

Art. 8

Le lezioni di teoria musicale e solfeggio sono affidate agli insegnanti di strumento per i propri alunni, così da consentire anche eventuali prove di insieme per singole sezioni strumentali, relative all'orchestra e non. Le lezioni di orchestra, della durata di un'ora e trenta minuti, si svolgono in Aula di Musica con i quattro docenti in compresenza.

Art. 9

Gli strumenti musicali sono forniti dalla scuola su richiesta degli alunni, limitatamente agli strumenti in dotazione. Gli alunni li devono riconsegnare, a richiesta del docente di strumento, in buono stato e, per gli strumenti a corda, con nuove corde che vanno sostituite alla consegna iniziale dello strumento. Gli strumenti, se danneggiati in modo significativo, saranno addebitati agli alunni stessi, i quali terranno lo strumento danneggiato e risarciranno alla scuola il valore corrispondente, per un acquisto di un nuovo strumento, uguale a quello dato in prestito.

Art. 10

Sono previste partecipazioni - in formazione orchestrale e/o individualmente - ad esercitazioni, saggi, rassegne, concerti, concorsi musicali e manifestazioni culturali varie.

Art. 11

Sono sostenute e incoraggiate iniziative di connessione con le locali associazioni culturali e musicali, con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Porto San Giorgio, ma anche di altri Comuni, per lo svolgimento di concerti, concerti-lezioni, celebrazioni e tutto ciò che implichi l'utilizzo della musica.

Art. 12

Il gruppo dei docenti di strumento musicale è rappresentato da un coordinatore, con rotazione annua dei docenti dello strumento stesso. Esso cura le relazioni con il Dirigente, relativamente ai problemi, alle necessità e all'organizzazione del corso stesso.

Art. 13

Le assenze degli alunni di strumento musicale sono giustificate dall'insegnante del mattino, nel giorno successivo all'assenza. Tali assenze sono inserite nel registro elettronico e nel registro cartaceo di classe.

Art. 14

Per tutti gli altri aspetti si rimanda alle vigenti leggi di carattere generale, nonché a regolamenti interni e allo stesso P.O.F. di cui questo documento è parte integrante.